

N. /2013 Reg.Gen.Aff.Cont.

**TRIBUNALE DI****I SEZIONE CIVILE****Il Giudice**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18/09/2019 ed esaminati gli atti,  
pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 702ter c.p.c. nella causa iscritta al n. /2013 R.G.A.C.

promossa da

, elettivamente domiciliato al

presso

congiuntamente all'Avv.

in virtù di procura a margine del ricorso

- RICORRENTE

nei confronti di

**H3G S.P.A** (C.F. 13378520152), elett.te dom.ta alla

presso lo studio dell'Avv.

e dall'Avv.

dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura a margine della comparsa di  
costituzione

- RESISTENTE

avente ad oggetto: contratti atipici.

**Conclusioni:** all'udienza del 18/09/2019 i procuratori delle parti hanno concluso  
chiedendo "che la causa sia decisa riportandosi a tutti i propri atti e conclusioni e  
rinunciando ai termini per scritti conclusionali"

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

ha adito questo Tribunale esponendo: - di essere titolare  
di contratto di cui al codice cliente in carico all'operatore resistente per la



somministrazione di servizi di telefonia mobile con accredito bancario delle fatture; - che dall'esame delle stesse apprendeva l'attivazione di servizi di "contenuti portale 3", "SMS, MMS a sovrapprezzo" e l'addebito dei relativi costi in mancanza di alcuna previa richiesta ed autorizzazione; - che contattava in più riprese il call center della resistente per richiedere delucidazioni e comunque l'immediata disattivazione dei servizi "truffa" non richiesti né voluti; - che, specificamente, la convenuta ha attivato i servizi in mancanza di autorizzazione e non ha garantito la disattivazione dei servizi nonostante le specifiche richieste, non risultando dovuti gli importi addebitati relativamente ai servizi e contenuti contestati.

L'attore ha concluso chiedendo: - l'accertamento del grave inadempimento posto in essere dalla resistente, non risultando dovuti gli importi addebitati; - condannarla alla disattivazione dei servizi a sovrapprezzo di cui in premessa; - fissare

ai s  
nel  
ma  
dic  
al  
na  
co  
de  
€  
rit  
ap  
risposta a

la  
-  
no  
in  
no  
rte  
di  
di  
19  
ella  
3 -

oltre allo storno o al ricalcolo degli addebiti indebitamente fatturati ovvero quella diversa maggiore o minore che il giudice dovesse ritenere di quantificare anche in via equitativa a seguito della compiuta istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria; - il tutto con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi pro quota per metà ciascuno in favore dei procuratori antistatari.



Si è costituita la resistente, depositando il fascicolo di parte in data 10 ottobre 2014, contestando in fatto ed in diritto le allegazioni di controparte in ordine sia all'anche al quantum delle richieste avanzate.

Va rilevato che l'odierno giudizio è stato ritualmente preceduto dall'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Sempre in rito, va precisato che il presente procedimento è stato introdotto ed istruito ex art 702 bis cpc e che solo per mero errore il precedente Magistrato lo ha rinviato per la precisazione delle conclusioni. Inoltre, va dato atto della tardiva costituzione della resistente la quale, tuttavia, avendo argomentato il proprio atto sulla base di mere difese non può ritenersi in concreto pregiudicata dalle preclusioni relative ad eventuali domande riconvenzionali ed eccezioni di merito non avendone all'uopo proposte nell'atto di parte alcuna.

Nel merito la domanda va accolta per quanto di ragione.

Preliminarmente, va rilevato come la questione oggetto del presente giudizio inerisca i servizi telefonici non richiesti, che spesso vengono attivati all'insaputa dell'utente e/o senza che sia stato manifestato alcun consenso espresso alla loro attivazione. L'orientamento già espresso in precedenti pronunce vertenti sulla medesima fattispecie ha ritenuto nulli i contratti relativi a tali servizi e ha condannato la compagnia Telefonica a rimborsare quanto indebitamente richiesto, oltre alle spese legali sostenute per il procedimento. La ratio di tali decisioni si basa sull'aver ritenuto che tali fattispecie fossero regolate dal principio generale di cui all'art. 1325 c.c. in base al quale l'accordo delle parti è previsto quale primo requisito per l'esistenza del contratto, dall'assenza del quale deriva necessariamente ex art. 1418 C.C. la nullità del medesimo.

Tali argomentazioni risultano a parere dello scrivente applicabili al caso di specie, ove il ricorrente ha specificamente allegato la mancata adesione a qualsiasi proposta attivazione di servizio aggiuntivo, specie quelli di cui al presente giudizio.

	nuta
attivaz	mbe
sulla f	enso





ma:  
 rige  
 risp  
 dell  
 ogn.  
 ricol  
 risul  
 sovr:  
 ex ar  
 solo

asi di  
 nisce  
 ibere  
 ) per  
 tanto  
 non  
 zi a  
 inna  
 essa

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche in relazione allo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto della richiesta distrazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di , Contenzioso - PRIMA SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di H3G S.P.A , con ricorso depositato il 3.12.2013, così provvede:

1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovuti tutti gli importi addebitati come da fatture in atti in ordine ai servizi di cui al ricorso ed indebitamente attivati;

2) condanna la resistente alla disattivazione, ove ancora in essere, dei servizi di cui in premessa così come in parte motiva e sull'utenza di parte ricorrente come individuata il premessa (vedi codice cliente) a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

3) condanna la resistente a pagare al ricorrente la somma di €15,00 per ogni giorno di ritardo successivo al termine sopra assegnato nell'esecuzione del presente provvedimento, limitatamente al capo della condannata disattivazione,



4) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 2.648,00 (€ )

) a titolo di indennizzo per la illegittima attivazione dei servizi telefonici e per la mancata risposta tempestiva al reclamo, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;

5) rigetta la domanda di risarcimento degli ulteriori danni;

6) condanna la resistente a rifondere nei confronti del ricorrente le spese di lite che si liquidano in euro 125,00 per spese ed € 2.430,00 a titolo di compenso oltre rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, il tutto da distrarsi in favore pro quota , nella misura della metà ciascuno, in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso in il 23/09/2019.

Il Giudice

(dott.ssa )

